



ISTITUTO COMPRENSIVO "V. Padula"

Via M. Montessori - 87041 A C R I (CS)

Cod. fisc.: 98077710782 - C. M. CSIC88300E

Mail: csic88300e@istruzione.it

Mail certificata: csic88300e@pec.istruzione.it

Tel e fax 0984/954419 tel 0984/954578

Cod. Univoco UF8WWR Codice iPa istsc_csic88300e

Sito web: www.icpadula-acri.gov.it



PROT.N. 6520 C\1

Acri, lì 07/12/2016

Ai docenti e al personale ATA
dell' IC "Padula"
Albo\Sito

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA PIENA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA BIGENITORIALITÀ

Facendo seguito alla Circolare nr. 5336/2015 si ribadiscono, di seguito, le azioni cui il personale docente e ATA è tenuto in presenza di genitori separati:

- a) l'inoltro, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche e degli insegnanti di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura – anche al genitore separato/divorziato/non convivente, sebbene "non collocatario" dello studente interessato.
- b) l'individuazione di "modalità alternative" al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, nell'ipotesi in cui il genitore "non collocatario" risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente.
- c) l'attribuzione della password per l'accesso al registro elettronico o diversamente l'utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (sms od email) per le "comunicazioni scuola famiglia".
- d) la richiesta della sottoscrizione, per presa visione, della "pagella" e dei principali documenti – scuola famiglia - da parte di entrambi i genitori (l'allocatario ed il non allocatario) quando non siano già in uso tecnologie elettroniche, ma moduli cartacei.

Infine, laddove sia necessario acquisire l'assenso di entrambi i genitori e questo non sia possibile, nella modulistica prevedere una specifica dichiarazione "sostitutiva di atto notorio".

Tanto al fine di garantire, in primis, il minore anche in casi in cui ci si trovi nella situazione in cui ad un genitore non è stata riconosciuta dall'ordinamento l'esercizio della responsabilità genitoriale piena posto che, comunque, proprio con la scuola, entrambi i genitori devono avere e mantenere un rapporto

strutturato, al fine di svolgere quel dovere (oltre che un diritto) che la legge impone al genitore, anche non affidatario del figlio minore, di vigilare sull'istruzione del figlio. Sono fatti salvi casi particolari di volta in volta segnalati.

Ne consegue che, nei casi di specie, grava sugli insegnanti l'obbligo di comunicare con entrambi i genitori con cadenza periodica e fornire, anche al genitore non collocatario, tutte le informazioni relative alla "vita scolastica" del minore.

Pertanto, si invita il personale in indirizzo, ad attenersi scrupolosamente a quanto su indicato.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simona SANSOSTI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93